

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 81 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Agli Azionisti della
PARTECIPAZIONI ITALIANE S.p.A.

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario (di seguito i "prospetti contabili") e dalle relative note esplicative ed integrative inclusi nella relazione semestrale al 30 giugno 2006 (di seguito: la "relazione semestrale") di Partecipazioni Italiane S.p.A. La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori di Partecipazioni Italiane S.p.A. (di seguito la "Società"). E' nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale.
2. Ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo 4., il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della Società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale.
3. Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell'esercizio precedente ed alla relazione semestrale dell'anno precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 7 aprile 2006 e in data 27 ottobre 2005.
4. La Società detiene una partecipazione del 43,2% nel capitale sociale della Applicomp India Limited (di seguito "Applicomp"), società di diritto indiano controllata dal gruppo Videocon, la cui attività primaria, iniziata nel corso del 2001, è quella di produrre elettrodomestici destinati prevalentemente ai mercati indiano e limitrofi. Al 30 giugno 2006, la partecipazione è iscritta nella relazione semestrale per un valore di Euro 2.570 migliaia nella voce "Attività finanziarie disponibili per la vendita" ed è esposta al netto di una svalutazione operata nell'esercizio precedente pari ad Euro 8.841 migliaia; inoltre, nella stessa voce risultano iscritti crediti verso la collegata pari ad Euro 960 migliaia, esposti al netto di una svalutazione complessivamente pari ad Euro 6.296 migliaia, di cui Euro 5.985 migliaia stanziati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, e la parte residua in esercizi precedenti.

La Applicomp chiude il proprio esercizio sociale al 31 luglio e predispone il proprio bilancio secondo i principi contabili indiani. Nei precedenti esercizi i dati del bilancio di Applicomp erano stati assoggettati a revisione contabile esclusivamente da parte del revisore locale, avendo la Direzione della collegata sempre sostenuto che il predetto revisore locale non era disponibile né a consentire l'accesso ai fogli di lavoro ai nostri corrispondenti locali, né a fornire agli stessi risposte a richieste specifiche contenute in appositi questionari. Come peraltro descritto dagli Amministratori della Società nelle note esplicative, nonostante i ripetuti solleciti scritti e l'intervento di un legale indiano al quale gli Amministratori hanno ritenuto opportuno affidare un incarico a difesa dei propri interessi, in considerazione delle difficoltà riscontrate nello stabilire contatti con l'azionista di maggioranza di Applicomp e nell'ottenere dati consuntivi e prospettici ed informazioni dalla collegata, l'ultimo bilancio relativo alla collegata indiana ricevuto dalla Società si riferisce all'esercizio chiuso al 31 luglio 2004. Solo nel corso del mese di marzo 2006 la Società ha ricevuto, tramite il proprio *advisor* Efibanca S.p.A. (al quale gli Amministratori hanno conferito un incarico per la ricerca di eventuali acquirenti della collegata, inclusivo della conduzione di trattative con l'attuale azionista di maggioranza della Applicomp) il bilancio annuale della collegata stessa al 31 luglio 2005, senza alcuna evidenza di validazione da parte di amministratori, né di revisori contabili. Inoltre, come comunicatoci dalla Direzione della Società, non risulta che alcun bilancio infrannuale sia stato predisposto dalla Applicomp con riferimento alla data del 30 giugno 2006, o a data prossima a quest'ultima. Conseguentemente, non siamo stati in grado di svolgere le procedure di verifica previste nella fattispecie dagli statuiti principi di revisione.

Inoltre, alla data di emissione della presente relazione non abbiamo ricevuto risposta alle nostre richieste di informazioni da parte della Applicomp, relativamente alla conferma del credito verso quest'ultima iscritto nella relazione semestrale

In considerazione delle limitazioni precedentemente descritte, non possiamo pertanto escludere che, qualora fossimo stati in grado di svolgere, relativamente ad un bilancio intermedio di Applicomp alla data del 30 giugno 2006, le procedure di revisione necessarie nella fattispecie e qualora avessimo ricevuto risposta alla suddetta richiesta di conferma, sarebbero potute emergere, oltre alle situazioni di incertezza e difficoltà valutativa descritte nel successivo paragrafo 6.a), rettifiche, anche di entità significativa, da apportare al valore della partecipazione ed al valore del credito verso la collegata che gli Amministratori hanno riflesso nella relazione semestrale, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.a).

5. Sulla base di quanto svolto, ad eccezione degli eventuali effetti che sarebbero potuti emergere dall'esecuzione delle procedure di revisione menzionate nel soprariportato paragrafo 4., non siamo venuti a conoscenza di ulteriori variazioni ed integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative, identificati nel paragrafo 1. della presente relazione, per renderli conformi al principio contabile internazionale IAS 34 ed ai criteri di redazione della relazione semestrale previsti dall'art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per una migliore comprensione della relazione semestrale e dei prospetti contabili al 30 giugno 2006, si richiama l'attenzione sulle seguenti situazioni di incertezza e difficoltà valutativa e su ulteriori fatti di rilievo più ampiamente descritti nelle note esplicative:

a) Partecipazione in Applicomp e crediti vantati verso Applicomp

Come descritto nel precedente paragrafo 4., nella relazione semestrale risulta iscritta, alla voce "Attività finanziarie disponibili per la vendita", la partecipazione detenuta nella collegata Applicomp, per un valore netto contabile di Euro 2.570 migliaia.

La classificazione della suddetta partecipazione tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” è stata effettuata a seguito della valutazione, operata dagli Amministratori nel corso del precedente esercizio, di non ritenere più strategica tale partecipazione ed alla conseguente decisione di avviarne il processo di dismissione, affidando all’entità correlata Efibanca S.p.A. l’incarico per la ricerca di eventuali acquirenti. Al fine di determinare il valore di tale partecipazione, gli Amministratori hanno richiesto il supporto di una società di consulenza, ottenendone una relazione nel mese di settembre 2005. Le valutazioni effettuate dalla società di consulenza a tale data avevano individuato il *fair value* preliminare della partecipazione detenuta in Applicomp nella misura di Euro 11,6 milioni, valore in linea con la corrispondente quota di patrimonio netto di pertinenza della Società, determinata sulla base dell’ultimo bilancio ufficiale a disposizione, riferito alla data del 31 luglio 2004 (Euro 11.410 migliaia). A titolo puramente informativo, il bilancio di Applicomp al 31 luglio 2005, ricevuto tramite l’*advisor* Efibanca S.p.A. con le modalità e nella forma descritte al precedente paragrafo 4., evidenzia un patrimonio netto contabile di pertinenza della Società pari ad Euro 14.244 migliaia. Inoltre, la società di consulenza aveva indicato nella propria relazione, oltre ad ulteriori informazioni relative ai criteri utilizzati ed alle limitazioni riscontrate, che il valore individuato avrebbe potuto essere assoggettabile ad ulteriori riduzioni per riflettere uno sconto per carenza di liquidabilità dell’investimento. Sulla base di tali indicazioni, nonché delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi dalla Società nello stabilire contatti con l’azionista di maggioranza di Applicomp e nell’ottenere dati consuntivi e prospettici ed informazioni dalla collegata, difficoltà che hanno generato la necessità per la Società, che detiene solo una partecipazione di minoranza, di affidare un incarico ad un legale indiano a difesa dei propri interessi, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno ridurre il *fair value* preliminare indicato dalla società di consulenza del 25% circa per l’assenza di tutela effettiva degli interessi della Società e, sul valore così determinato, apportare un’ulteriore riduzione del 70% circa per mancanza di liquidità dell’investimento.

Inoltre, al 30 giugno 2006 la Società vanta crediti verso la collegata Applicomp per un importo di Euro 7.256 migliaia che, sulla base di pattuizioni contrattuali a suo tempo stipulate tra le parti, sono liquidabili mediante emissione di nuove azioni da parte della collegata mantenendo inalterata la percentuale di partecipazione. Tale importo è relativo, pressoché integralmente, a crediti originati da una cessione di macchinari alla Applicomp effettuata in esercizi precedenti dalla Necchi Compressori S.r.l. (società del Gruppo Necchi attualmente in concordato preventivo), e da quest’ultima ceduti alla Necchi S.p.A. La consegna dei suddetti macchinari è stata completata nel corso del primo semestre 2005; secondo quanto comunicato dalla Applicomp nel settembre 2005, gli stessi non sarebbero peraltro in buono stato di funzionamento e si renderebbero pertanto necessari interventi tecnici per il loro ripristino. Secondo quanto comunicato agli Amministratori dall’*advisor* incaricato di individuare potenziali acquirenti della partecipazione, i costi di ripristino sarebbero stati stimati dalla Applicomp in circa Euro 3 milioni; l’atto di cessione dei suddetti crediti non prevede peraltro il subentro della Società in alcuna responsabilità di garanzia dei macchinari ceduti, né questa trova riscontro in alcun contratto o accordo a noi reso disponibile.

In tale contesto, gli Amministratori hanno ritenuto di svalutare, in esercizi precedenti, i crediti vantati verso la Applicomp per Euro 6.296 migliaia, esponendoli nella relazione semestrale nella voce “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

In particolare, tale svalutazione trae origine:

- quanto ad Euro 3.296 migliaia, dalle modalità di liquidazione dei crediti precedentemente esposte e pertanto al fine di riflettere la valutazione delle emittende azioni con gli stessi criteri che hanno condotto gli Amministratori alla svalutazione della partecipazione detenuta in Applicomp;
- quanto ad Euro 3.000 migliaia, al fine di riflettere gli oneri di ripristino richiesti dalla Applicomp.

In considerazione di quanto sopra indicato, gli Amministratori hanno indicato nelle note esplicative i rilevanti elementi di discrezionalità che caratterizzano le valutazioni finali operate relativamente alla determinazione del valore di iscrizione in bilancio della partecipazione detenuta nella Applicomp e dei crediti vantati verso tale società. Inoltre, non essendo ancora state effettuate verifiche da parte della Società in merito alla fondatezza delle richieste avanzate da Applicomp relativamente ai suddetti oneri di ripristino e non essendo stata comunque ancora definita alcuna intesa in proposito con Applicomp, gli Amministratori hanno ritenuto, senza con ciò riconoscere in alcun modo la fondatezza delle pretese di Applicomp, di dover procedere alla svalutazione di tali crediti nella misura sopra indicata.

Attese la complessità della fattispecie in esame nonché la provvisorietà delle informazioni e delle evidenze attualmente disponibili, permangono in ogni caso condizioni di incertezza in merito all'ammontare del valore di iscrizione della partecipazione e del valore di realizzo dei crediti in oggetto.

b) Crediti verso Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo e Fallimento Rimoldi Necchi per surroga nei crediti di Capitalia S.p.A.

In esecuzione degli accordi intervenuti nel corso dei precedenti esercizi con Capitalia S.p.A. ed aventi ad oggetto la definizione in via stragiudiziale della esposizione, diretta ed indiretta, di Partecipazioni Italiane S.p.A. verso il predetto istituto, nel corso del precedente esercizio la Società ha provveduto a versare a Capitalia S.p.A. l'importo complessivo di Euro 2.909 migliaia. A seguito di tale pagamento, con lettera in data 18 luglio 2005 Capitalia S.p.A. ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Società e di surrogare quest'ultima in tutte le ragioni creditorie vantate da Capitalia S.p.A. verso il Fallimento Rimoldi Necchi e verso Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, ammontanti rispettivamente ad Euro 130 migliaia e ad Euro 6.863 migliaia. Con lettere in pari data Capitalia S.p.A. ha altresì provveduto a notificare l'intervenuta surroga della Società nelle proprie ragioni creditorie anche agli organi delle procedure delle due citate società. Conseguentemente, la Società ha iscritto un credito di Euro 130 migliaia nei confronti del Fallimento Rimoldi Necchi ed un credito di Euro 6.863 migliaia verso Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo.

Relativamente a tali crediti, gli Amministratori avevano ritenuto, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, di svalutare integralmente il credito chirografario vantato verso il Fallimento Rimoldi Necchi (pari ad Euro 130 migliaia), credito peraltro transattivamente rinunciato dalla Società nell'ambito dei più ampi accordi conclusi nel Marzo 2006 con il Fallimento Rimoldi Necchi; il credito vantato verso Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo (la "Procedura") era stato a sua volta svalutato in tale bilancio nella misura del 60% (ossia per la parte eccedente la misura prevista per il

riparto in sede concordataria) per la quota parte del predetto credito ammessa al concordato in via definitiva (Euro 5.925 migliaia) e nella misura del 100% per la parte ammessa alla procedura concordataria in via provvisoria (Euro 938 migliaia). Alla luce di quanto sopra i crediti verso Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo e Fallimento Rimoldi Necchi per surroga nei crediti di Capitalia S.p.A. risultava iscritto nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 per un valore netto contabile complessivamente pari ad Euro 2.371 migliaia.

Nel corso del primo semestre 2006, la Procedura, dichiarando la presunta impossibilità a soddisfare le ragioni dei creditori nella misura del 40%, ha sottoposto alla Società una proposta di definizione del credito, contro versamento dell'importo onnicomprensivo pari ad Euro 1.600 migliaia da riferirsi ai soli crediti ammessi in via definitiva, ed il cui pagamento potrebbe concludersi entro 30 giorni dalla data di accettazione della proposta. Gli Amministratori, nel corso della riunione consiliare del 6 luglio 2006, hanno ritenuto che fosse necessario effettuare un approfondimento in merito al titolo ed alla quantificazione del credito ammesso "in via provvisoria", prima di prendere definitiva posizione sulla proposta pervenuta. In considerazione della dichiarazione della Procedura, tuttavia, gli stessi Amministratori hanno deliberato di incrementare la svalutazione già effettuata dei crediti ammessi in via definitiva dal 60% al 70% circa del valore nominale. Quindi, nel corso del primo semestre 2006, il credito è stato ulteriormente svalutato di Euro 770 migliaia, al fine di iscriverlo ad un valore netto contabile coincidente con l'importo determinato nella suddetta proposta di definizione.

La recuperabilità del valore netto contabile dei crediti iscritti verso la Necchi Compressori S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo dipenderà dall'esito della proposta di transazione formulata dalla Procedura, e dal processo di liquidazione.

c) Causa promossa dal Fallimento Factor Industriale S.p.A.

In esercizi precedenti il Fallimento Factor Industriale S.p.A. ha convenuto in giudizio la Società contestando la violazione da parte di quest'ultima delle disposizioni di cui all'art. 2358 C.C. (rubricato "altre operazioni sulle proprie azioni") e asserendo il diritto alla maggior richiesta di risarcimento di cui all'art. 2043 C.C.: le pretese restitutorie e/o risarcitorie avanzate risultano pari rispettivamente ad Euro 2.169 migliaia oltre ad interessi e ad Euro 3.586 migliaia oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al saldo. Tale ultimo risarcimento di danni patrimoniali è stato richiesto sulla base di un asserito "*abuso ad opera di Necchi S.p.A. (oggi Partecipazioni Italiane S.p.A.) della propria posizione di dominio in Factor Industriale S.p.A. per avere indotto quest'ultima al compimento di una serie di atti illeciti e illegittimi gravemente pregiudizievoli per il patrimonio di quest'ultima*". Nel corso dell'esercizio precedente si sono concluse le prove orali e le deposizioni di due testi potrebbero avere portata favorevole per le tesi del Fallimento, come indicava il consulente legale che assiste la Società nella causa in oggetto. Gli Amministratori non hanno peraltro ritenuto necessario stanziare alcun fondo in relazione a tale contenzioso trattandosi solo di "un'area di rischio possibile", sulla base anche del parere del legale della Società. Le conclusioni saranno precisate dalle parti nella prossima udienza, prevista per il 28 maggio 2008. In relazione a tale contenzioso, eventuali passività che potrebbero originarsi a carico della Società dipendono dall'esito del procedimento giudiziario in corso.

d) Crediti verso il Comune di Roma

I crediti in oggetto traggono origine da un atto del 28 maggio 1998, in forza del quale la società Immobiliare Cometa S.r.l. aveva ceduto alla Società crediti verso il Comune di Roma fino alla concorrenza di Lire 8 miliardi (pari ad Euro 4.132 migliaia), derivanti dal

risarcimento dei danni subiti dalla predetta società a seguito dell'espropriazione di un terreno di proprietà, secondo quanto riconosciuto in sede giudiziale dal Tribunale di Roma e, successivamente, dalla Corte d'Appello. Con successivo contratto del 25 giugno 2004 la Società ha a sua volta ceduto detto credito, con formula pro-solvendo, ad una compagnia assicurativa per la sola parte capitale (pari ad Euro 4.132 migliaia), riservandosi gli accessori di legge e gli interessi maturati e maturandi sul credito ceduto. Con successiva lettera del 13 luglio 2004 la compagnia assicurativa ha comunicato che la suddetta cessione non comporterà azioni di regresso nei confronti della Società in ordine ad eventuali riduzioni del credito ceduto che dovessero essere negoziate in sede transattiva tra la compagnia assicurativa ed il Comune di Roma. Già nel corso dell'esercizio 2004 la Società aveva promosso le azioni giudiziali volte al recupero del credito, notificando al Comune di Roma atto di precetto ed atto di pignoramento. Entrambi gli atti sono stati opposti dal Comune di Roma, il quale ha contestato la debenza delle somme.

Con sentenza pubblicata il 27 maggio 2005 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma portante la determinazione del *quantum* del risarcimento dovuto dal Comune all'Immobiliare Cometa S.r.l., ritenendo non applicabili nella specie i criteri di liquidazione del danno applicati dalla Corte d'Appello e relativi ai soli terreni edificabili. Successivamente il giudizio è stato riassunto di fronte alla Corte di Appello di Roma che, in ossequio al principio di diritto affermato dalla Cassazione, dovrà rideterminare l'indennità prendendo in considerazione il valore agricolo di mercato del terreno espropriato, tenendo conto indicativamente dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 della Legge n. 865/1971, ma con la possibilità di valorizzare ulteriormente l'area rispetto al *minimum* dei valori tabellari agricoli. Inoltre, in data 6 settembre 2005 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che, respingendo la domanda principale del Comune di Roma, ha accertato che, rispetto alla pluralità di cessioni di parti del medesimo credito verso il Comune di Roma effettuate negli anni da Immobiliare Cometa S.r.l., la notifica della cessione a favore di Partecipazioni Italiane S.p.A. è successiva solo alla notifica di un'altra cessione a favore di un terzo, avente ad oggetto una parte di credito fino a concorrenza di Euro 2.065 migliaia. Tale sentenza ha altresì accertato che l'intervenuto pagamento del credito da parte del Comune di Roma in favore di uno dei cessionari non è in alcun modo opponibile ai creditori – fra cui la Società – che hanno notificato al Comune di Roma la propria cessione in data anteriore alla notifica della cessione effettuata dal beneficiario del pagamento.

In considerazione delle suddette sentenze, gli Amministratori hanno conferito mandato ad un esperto indipendente affinché provvedesse alla stima del nuovo valore della sorte capitale del credito, su cui la Società si è riservata gli interessi maturati e maturandi nonché gli accessori di legge, stima da effettuarsi sulla base dei criteri indicati nella suddetta sentenza della Corte di Cassazione. In considerazione delle risultanze di tale stima, che ha prudenzialmente determinato in Euro 4.700 migliaia il complessivo valore del credito, per sorte capitale, sorto in capo ad Immobiliare Cometa S.r.l. verso il Comune di Roma, nonché in considerazione dell'ammontare del credito vantato dal solo creditore cui Partecipazioni Italiane S.p.A. è successiva, pari ad Euro 2.065 migliaia, il credito per sorte capitale ceduto da Immobiliare Cometa S.r.l. alla Società e da quest'ultima alla suddetta compagnia assicurativa risulterebbe azionabile nei confronti del Comune di Roma per l'importo di Euro 2.635 migliaia. Pertanto, al fine di riflettere il rischio di una probabile azione di regresso da parte della compagnia assicurativa, la relazione semestrale include, nella voce "Fondi a medio / lungo termine", un ammontare pari ad Euro 1.497 migliaia, accantonato nel corso del precedente esercizio e corrispondente alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e la stima del valore del credito, quale potrebbe risultare successivamente alla rideterminazione dello stesso che verrà effettuata

dalla Corte d'Appello. Inoltre, il credito per la quota interessi, originariamente iscritto per un ammontare pari ad Euro 1.507 migliaia, è stato svalutato in maniera proporzionale alla rideterminazione della quota capitale e pertanto per un ammontare pari ad Euro 547 migliaia. Conseguentemente, tale credito è stato esposto, nella voce "Crediti e altre attività non correnti" iscritta nella relazione semestrale per un valore netto pari ad Euro 960 migliaia.

La posizione verso il Comune di Roma risulta assistita da manleva rilasciata alla Società in data 13 maggio 2005 dalla controllante ultima Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. (ora Banca Popolare Italiana soc. coop.; nel seguito "BPI") su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale manleva prevede la garanzia di possibili passività, sopravvenienze passive o insussistenze di attivo che dovessero emergere da specifiche situazioni di contenzioso o incertezza, dettagliatamente individuate e descritte nelle note esplicative fino a concorrenza di un importo massimo complessivo di Euro 10 milioni per un periodo di tre anni dalla data di rilascio, qualora queste non fossero già coperte da fondi stanziati nel bilancio al 31 dicembre 2004. Al riguardo, gli Amministratori hanno ritenuto che, essendo la posizione non ancora definita, non siano maturate le condizioni per poter azionare la manleva e, pertanto non vi siano allo stato i presupposti per iscrivere in bilancio alcun credito della Società nei confronti di BPI, a valere sulla manleva da quest'ultima rilasciata, relativamente al credito verso il Comune di Roma.

e) Impugnativa del bilancio al 31 dicembre 2004

Con atto di citazione in data 5 dicembre 2005 la Società è stata convenuta in giudizio dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) avanti il Tribunale di Pavia per sentir dichiarare la nullità o comunque l'annullamento della delibera assembleare del 5 marzo 2005 che ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004 e per accertare la non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 approvato dal Consiglio di Amministrazione al combinato disposto dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, e degli articoli 2423-bis, comma 1, 2426, comma 1, n. 8 e 2424-bis, comma 3, del codice civile. Con comparsa di costituzione e risposta in data 28 gennaio 2006 la Società ha chiesto al Tribunale di Pavia di respingere le domande avversarie per inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità e/o carenza di interesse ad agire e/o cessazione della materia del contendere come ivi specificato.

Con istanza comunicata in data 22 febbraio 2006, la CONSOB ha richiesto la fissazione di udienza. A fronte di tale atto, non notificato nell'osservanza delle norme regolamentari di legge secondo i legali che assistono la Società, quest'ultima ha proposto istanza, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'atto stesso. Successivamente, con provvedimento in data 17 maggio 2006, il Tribunale di Pavia, dopo aver esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto opportuno fissare l'udienza del 13 giugno 2006 per sentire le parti con i rispettivi difensori al fine di "*tentare la conciliazione*" sulla base "*delle osservazioni contenute nella comparsa di costituzione della convenuta in merito all'approvazione di un bilancio diverso da quello contestato dall'attrice*".

In tale occasione il Tribunale, dando atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ha fissato, per la discussione, l'udienza del 29 settembre 2006, successivamente rinviata al 15 dicembre 2006, riservandosi ogni decisione su tutte le questioni, anche preliminari e di merito, proposte dalla difesa della società convenuta.

Gli Amministratori hanno indicato che allo stato non è possibile valutare compiutamente quale sarà l'esito della controversia, né quali potrebbero essere gli eventuali rischi da essa derivanti.

f) Ritiro dal mercato azionario dei titoli della Società

Alla fine del mese di gennaio 2006 la controllante ultima BPI ha comunicato alla Società la propria decisione di: *i)* promuovere un'offerta pubblica d'acquisto residuale sul flottante della Società stessa, eventualmente per il tramite della controllata Glass Italy B.V. che a sua volta controlla la Società previo incremento da parte del gruppo BPI della partecipazione nel capitale di Partecipazioni Italiane S.p.A. in misura superiore al 90 per cento; *ii)* di avviare successivamente, in coerenza con l'attuale indirizzo strategico di gruppo, il *delisting* di Partecipazioni Italiane S.p.A. attraverso soluzioni giuridiche idonee a garantire anche gli interessi degli azionisti minoritari della società medesima; *iii)* di invitare il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A., in considerazione di quanto sopra, a considerare l'opportunità di procedere alla dismissione della partecipazione del 65,74% del capitale sociale della Bormioli Rocco e Figlio S.p.A., detenuta per il tramite della controllata Bormioli Finanziaria S.p.A., controllata dalla Società al 99,85%. Gli Amministratori della Società hanno conseguentemente stabilito di avviare le opportune azioni volte a verificare la possibilità di addivenire alla eventuale dismissione della suddetta partecipazione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato avvio alla raccolta di manifestazioni di interesse di terzi, riservandosi peraltro ogni determinazione circa l'opportunità e la convenienza per la Società di procedere a tale dismissione, alla luce della qualità e della quantità delle offerte raccolte. Tale attività è stata avviata dalla Società insieme ad Efibanca S.p.A., la quale direttamente possiede una partecipazione pari al 30,96% del capitale della Bormioli Rocco & Figlio S.p.A., nonché il residuo 0,15% del capitale di Bormioli Finanziaria S.p.A. Inoltre, dal giugno 2005 Efibanca S.p.A. detiene in pegno una quota pari al 13,46% del capitale sociale della Bormioli Rocco & Figlio S.p.A., posseduta da Bormioli Finanziaria S.p.A. e da questa costituita in garanzia in favore di Efibanca S.p.A. a fronte di un finanziamento ricevuto all'atto dell'acquisto di tale partecipazione.

In data 11 aprile 2006 Glass Italy B.V. ha acquistato 13.288.096 azioni di Partecipazioni Italiane S.p.A., arrivando pertanto a controllare l'83,9% circa del capitale della Società. A seguito di tale acquisto, il Gruppo BPI ha raggiunto una quota di partecipazione pari al 91,206%, ulteriormente incrementata al 92,38% a seguito di ulteriori acquisti effettuati da Glass Italy B.V. il 21 aprile ed il 12 maggio 2006.

Successivamente a tali operazioni è stato avviato il processo legato al ritiro dal mercato azionario dei titoli della Società, mediante il deposito presso CONSOB in data 5 maggio 2006, da parte dell'azionista di controllo, della documentazione necessaria all'Autorità di Controllo del Mercato per determinare il prezzo al quale Glass Italy B.V. dovrà lanciare l'Offerta Pubblica di Acquisto residuale sui titoli della Società.

In data 30 agosto 2006 la CONSOB ha emesso la Delibera n. 15546, con la quale il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie Partecipazioni Italiane S.p.A. che Glass Italy B.V. è tenuta a promuovere ai sensi del combinato disposto degli art. 108 e 109 del D. Lgs. n. 58/98 è stabilito in euro 0,2079 per ogni azione. In data 26 settembre 2006 CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del documento relativo all'offerta pubblica d'acquisto residuale promossa ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 58/98, avente ad oggetto n. 83.934.827 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 7,62% del suo capitale sociale, ed all'offerta pubblica d'acquisto volontaria promossa ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 58/98, avente ad oggetto n. 1.350.000 azioni di risparmio della Società, corrispondenti allo 0,11% del suo capitale sociale. Il periodo di adesione alle offerte decorrerà dal 2 ottobre 2006 al 20 ottobre 2006; il corrispettivo unitario delle offerte è pari ad Euro 0,2079 per ciascuna azione ordinaria e/o di risparmio.

Conseguentemente, rilevanti per la Società ed il suo futuro sono gli accadimenti relativi al processo di ritiro dal mercato azionario dei titoli della Società e le posizioni assunte a questo proposito dalla controllante ultima BPI, nonché il processo di dismissione delle partecipazioni detenute dalla Società medesima, come descritto dagli Amministratori nelle note esplicative.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Angelo Castelli
Socio

Milano, 10 ottobre 2006